

(N. 1834)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CIOCE, ARIOSTO, CONTI PERSINI, BUZIO e PARRINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 1982

Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 12 luglio 1975, n. 311, concernente le attribuzioni del personale della carriera di concetto degli uffici giudiziari

ONOREVOLI COLLEGHI. — Come si sa, il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, venne varato allo scopo di assicurare ai vari settori della Pubblica amministrazione una maggiore funzionalità, diminuendo il numero dei dirigenti, ritenuto eccessivo, e aumentando il personale degli altri ruoli.

Altro scopo di detto decreto fu quello di sopprimere le cosiddette « carriere speciali », ivi comprese quelle del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie. Ma, con lo stesso decreto (articolo 147), il legislatore si preoccupò che nelle cancellerie giudiziarie, ove tutti sanno che il lavoro svolto non è di carattere amministrativo ma giurisdizionale, continuassero ad essere applicati gli articoli 4 e 5 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 (Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie), fino a quando non si fosse proceduto ad una analisi globale delle funzioni, analisi globale che tuttora non è intervenuta.

Intervenne, invece, il decreto-legge 21 settembre 1973, n. 566, recante « provvedimenti straordinari per l'amministrazione della giustizia », convertito nella legge 8 novembre 1973, n. 685, che prevedeva, tra l'altro, che fino a quando non si fossero determinate le attribuzioni del personale della carriera direttiva, al personale di concetto ordinario potevano essere affidate le funzioni del personale direttivo, riconoscendo ancora questa volta la necessità della applicabilità dell'articolo 5 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, che taluni ancora sostengono che mai sia stata abrogata.

È di palmare evidenza, infatti, che con il decreto-legge sopra cennato l'allora Ministro della giustizia volle ridare ossigeno all'Amministrazione della giustizia, certamente per far funzionare meglio i servizi di cancelleria anche al fine di ridare fiducia alla collettività, che da sempre attende una offerta di giustizia più snella.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nell'anno 1975, ancor prima che i funzionari di concetto (per intenderci i « segretari giudiziari ») facessero ingresso in carriera, intervenne la legge 12 luglio 1975, n. 311.

Detta legge, che avrebbe dovuto avere la portata di un provvedimento quadro per il personale interessato, risolveva in parte il problema delle attribuzioni, perchè, mentre si disciplinavano quelle del personale della carriera direttiva ed esecutiva, quelle di concetto venivano lasciate nel vago o addirittura peggiorate.

L'articolo 2 di detta legge recita:

« Il personale della carriera di concetto svolge le attribuzioni previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, assiste il magistrato nelle istruttorie e nelle udienze civili e penali, redige e sottoscrive i relativi verbali ».

E l'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, richiamato dal su citato articolo 2, recita:

« Art. 19. — (*Attribuzioni del personale di concetto*). — Il personale delle carriere di concetto, addetto agli uffici dell'Amministrazione centrale o periferica, svolge compiti di segreteria e di collaborazione; è preposto ad uffici ed attende a compiti di vigilanza non riservati alle attribuzioni della carriera direttiva; rilascia certificazioni nell'ambito delle proprie attribuzioni; provvede agli adempimenti che gli vengono affidati ed esplica gli altri compiti di carattere amministrativo, contabile e tecnico previsti dai singoli ordinamenti ministeriali; nei casi previsti dagli ordinamenti medesimi può far parte, come membro tecnico o segretario, di commissioni, comitati od altri organi collegiali operanti nell'Amministrazione centrale o periferica, salvo che la partecipazione a tali organi non sia riservata al personale della carriera direttiva ».

Orbene, nonostante che l'articolo 2 della legge n. 311 del 1975 con il combinato disposto dell'articolo 19 del decreto n. 1077 del 1970 specificchino, tra l'altro, che i fun-

zionari della carriera di concetto certificano, attestano e ricevono atti, in realtà in molti uffici giudiziari va affermandosi sempre più il convincimento che dette funzioni sono demandate esclusivamente ai direttivi. Né i molteplici quesiti posti dai capi degli uffici giudiziari e il disagio delle categorie sono valsi a far scaturire una legge quadro che metta in atto l'intendimento del legislatore delegato di snellire al massimo i servizi giudiziari, necessaria per una più efficace collaborazione all'attività giudiziaria e giurisdizionale.

Eppure basterebbe por mente all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, richiamato nell'articolo 2 della legge n. 311 del 1975 per comprendere e stabilire i compiti che il legislatore ha voluto attribuire ai segretari giudiziari e per concludere che ad essi spettano, per disposto legislativo, non solo le funzioni di assistenza al magistrato ma anche quelle di certificazione, autenticazione e ricezione di atti.

E se così non fosse, quali sarebbero i compiti degli stessi al di fuori delle udienze? Non certo quelli di predisporre atti, essendo queste mansioni affidate e di esclusiva competenza del personale esecutivo.

Del resto la interpretazione che i proponenti danno ai su richiamati articoli di legge trova ampia giustificazione e fondamento in quello che il vecchio ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie (tra l'altro da più parti si sostiene che lo stesso mai sia stato abrogato) affidava con l'articolo 5 ai funzionari di concetto, gruppo B (attualmente chiamati « segretari »).

Tale interpretazione non è stata accettata in buona parte degli uffici giudiziari, con la conseguenza che anzichè attuare uno snellimento della giustizia si è creato uno strano ed intricato gioco di competenze di semplici atti formali che, a lungo andare, sta riempiendo gli uffici giudiziari (già stracolmi di lavoro) di cause, appelli e ricorsi cavillosi che producono quale unico effetto quello di accumulare lavoro su lavoro a danno del cittadino che da anni è in attesa di giustizia.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

E che confusione vi sia stata, a dimostrarlo è lo stralcio di una serie di appunti raccolti in proposito: un articolo di Paese Sera dal titolo « In Carcere se manca il Cancelliere »; una ordinanza del Tribunale di Reggio Emilia del 2 giugno 1978; una della Cassazione penale in Mass. Pen. Annotato, pag. 130, anno 1980; una sentenza del Tribunale di Grosseto a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo autenticato da un segretario; un recente articolo del Presidente del Tribunale di Frosinone pubblicato sulla rivista « Il Mondo Giudiziario », con il quale denuncia la impossibilità del suo ufficio di funzionare concretamente e adduce motivi storici e giuridici per la risoluzione del problema nel tempo proposto.

Appare, pertanto, necessario provvedere con urgenza ad una interpretazione autentica della norma di cui all'articolo 2 legge 12 luglio 1975, n. 311, che non offra alcun dubbio sulla sua portata e crei chiarezza di funzioni e mansioni nell'ambito giudiziario.

Ciò può avvenire già solo chiarendo che le mansioni e funzioni attribuite ai segretari giudiziari richiamate dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970 debbono essere intese ed interpre-

tate come quelle di cui all'articolo 5 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, che recita:

« Art. 5. — (*Attribuzioni del personale di concetto*). — I funzionari della carriera di concetto assistono i magistrati nelle udienze e nell'esercizio delle loro funzioni e controfirmano gli atti nei quali la legge richiede il loro intervento; ricevono gli atti giudiziari e pubblici concernenti il loro ufficio, eseguono le registrazioni degli atti, li conservano in deposito e ne rilasciano le copie, gli estratti e i certificati, in osservanza delle leggi di procedura; collaborano con i superiori gerarchici nell'ambito dei servizi ai quali sono addetti o preposti; istruiscono le pratiche loro affidate e riferiscono su di esse al capo della cancelleria o segreteria; svolgono compiti di carattere amministrativo, contabile e tecnico e provvedono agli adempimenti che ad essi vengono affidati dai superiori gerarchici; possono, temporaneamente, nel solo caso di assenza o vacanza, fare le veci dei funzionari della carriera direttiva ».

Con quanto esposto e richiamato in questa breve nota illustrativa, riteniamo, onorevoli colleghi, di avere sufficientemente motivata e chiarita l'utilità del presente disegno di legge, che non comporta spesa.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Fino a quando non si sarà provveduto ad una più specifica analisi delle funzioni, le attribuzioni del personale della carriera di concetto degli uffici giudiziari di cui all'articolo 2 della legge 12 luglio 1975, n. 311, vanno intese come comprensive anche di quelle di cui all'articolo 5 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196.